

**Criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio.**

LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

- VISTO l'articolo 2, c.2 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;
- VISTO l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;
- VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, recante il "regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative, in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27";
- ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale alla Camera di commercio di Cuneo

ADOPTA

I seguente criteri:

**Articolo 1**

*Oggetto*

1. I presenti criteri disciplinano i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie, in materia di diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 54/2005, dal decreto legislativo n. 472/1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle finanze e dall'Agenzia delle entrate.

## **Articolo 2**

### *Violazioni sanzionabili*

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 359/2001.
2. Ai fini del decreto n. 54/2005, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni, rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento non effettuato o effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o, infine, quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

## **Articolo 3**

### *Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare*

1. Non è sanzionabile il versamento effettuato, nei termini e con completezza, a favore di altra Camera di commercio, incompetente per territorio.
2. La Camera destinataria dell'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a versare l'importo alla Camera competente.
3. La Camera territorialmente competente comunica all'impresa l'avvenuto introito del versamento e, in caso di pagamento effettuato in modo incompleto, ovvero oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore all'importo stabilito dalla Giunta camerale.

## **Articolo 4**

### *Tutela dell'affidamento e della buona fede*

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o

dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificati.

#### **Articolo 5**

##### *Irrogazione della sanzione*

1. Le sanzioni amministrative tributarie, di cui ai presenti criteri, sono irrogate dal Dirigente della Camera di commercio, responsabile del procedimento.
2. Il Dirigente può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

#### **Articolo 6**

##### *Criteri di determinazione della sanzione*

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 472/1997, e delle direttive impartite in materia da parte del Ministero delle attività produttive.
2. Nei casi di versamento completo, effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza, si applica una sanzione del 10% sull'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento completo, effettuato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza, si applica la sanzione del 30% sull'importo dovuto.
4. Nei casi di versamento insufficiente, effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione del 10% sull'importo versato e del 30% sull'importo omesso; nei casi di versamento insufficiente, effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni, si applica la sanzione del 30% sull'importo dovuto, eventualmente decurtato degli importi versati entro i 30 giorni dalla scadenza, per i quali si applica altresì la prima frase del presente comma.
5. Nei casi di versamento totalmente omesso si applica la sanzione del 30% sul dovuto.
6. La sanzione totale viene determinata in base alle disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 7 e 8.

## **Articolo 7**

### *Incremento della sanzione per gravità della violazione*

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio, determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

<b>DANNO FINANZIARIO PER LA CCIAA</b>	<b>Gravità violazione ex c.3, art. 4 regolamento e c.1 -2 art. 7 D.Lgs. 472/97</b>
Fino a <b>100</b> euro	5%
Fino a <b>140</b> euro	10%
Fino a <b>200</b> euro	15%
Fino a <b>500</b> euro	20%
Fino a <b>1.000</b> euro	25%
Fino a <b>5.000</b> euro	30%
Fino a <b>10.000</b> euro	35%
Fino a <b>20.000</b> euro	40%
Fino a <b>40.000</b> euro	45%
Fino a <b>77.500</b> euro	50%

## **Articolo 8**

### *Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore*

1. La sanzione è ridotta di una percentuale del 20%, nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005, sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n.54/05.
1. La sanzione è ridotta del 40%, qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico-sociali disagiate, a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale, che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia

provinciale, a livello di singolo settore economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario, quali calamità naturali (ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici) o da rilevanti mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali.

## **Articolo 9**

### *Violazioni continuate*

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto n. 54/2005, e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni, di cui al comma 2 del precedente articolo, commesse in annualità diverse; la maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
  - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 50% (ovvero si moltiplica x 1,5);
  - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100% (ovvero si moltiplica x 2);
  - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200% (ovvero si moltiplica per 3);
  - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300% (ovvero si moltiplica x 4).
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

## **Articolo 10**

### *Ravvedimento*

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, la sanzione è ridotta al:
  - a) 3,75% se il versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
  - b) 6% se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del medesimo termine, di cui al punto a).
2. Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini, di cui al comma 1, con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

#### **Articolo 11**

##### *Modalità di irrogazione delle sanzioni*

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale sono irrogate con una delle seguenti procedure:
  - a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

#### **Articolo 12**

##### *Riscossione della sanzione*

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di

iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

### **Articolo 13**

#### *Rateazione del pagamento*

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro; le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente.
4. La Camera di commercio, entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; scaduto il termine la Camera di commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

## **Articolo 14**

### *Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale*

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
  - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione; il dirigente, responsabile del procedimento, può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro il medesimo termine, esperire ricorso in commissione tributaria;
  - b) presentare ricorso in commissione tributaria avverso l'atto, il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive; in tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in commissione tributaria.
  
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
  - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in commissione tributaria avverso l'atto.
  
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
  - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in commissione tributaria avverso la cartella; in questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i



vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive, di cui ai precedenti commi, sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, di cui all'articolo 1, della legge n. 742/1969.

#### **Articolo 15**

##### *Autotutela*

1. Il dirigente responsabile del procedimento può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) doppia imposizione;
  - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
  - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela; alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla commissione tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla commissione tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

#### **Articolo 16**

##### *Decadenza e prescrizione*

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

#### **Articolo 17**

##### *Pubblicità ed entrata in vigore*

1. I presenti criteri entrano in vigore l'8° giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
2. I presenti criteri saranno pubblicati sul sito internet della Camera di commercio di Cuneo.